



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
RICERCA

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Legge delega e decreto legislativo di attuazione

Pasquale Saggese

Coordinatore Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti




Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili


**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
RICERCA

**DECRETO LEGISLATIVO 12.2.2024, N. 13
(TITOLO II; ARTT. 6-39)**

Ambito soggettivo di applicazione (1)



Ambito soggettivo di applicazione (2)



Requisito di accesso

REQUISITO DI ACCESSO

Non avere debiti per tributi amministrati dall' Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione d'importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (entro il termine per aderire alla proposta di concordato).
Non rilevano i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza

Cause di esclusione

NON CONSENTONO DI ACCEDERE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO

a)

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato

b)

Condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, nonché per i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato

c)

Inizio dell'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (espressamente solo per i forfetari, ma vale anche per i soggetti ISA)

Periodo di validità del concordato

SOGGETTI ISA

Il concordato preventivo ha durata biennale
(primo biennio di applicazione: 2024/2025)

FORFETARI

Per il solo periodo di imposta 2024,
l'applicazione del concordato preventivo
è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità

Elaborazione proposta di concordato

Metodologia

La proposta di concordato è:

- a) elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'A.F. e di altri soggetti pubblici, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi
- b) predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali
- c) approvata con DM Economia e Finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Commissione di esperti ISA

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria

Comunicazione proposta di concordato

Comunicazione

L'Agenzia delle entrate comunica la proposta attraverso i programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta

Considerato l'elevato numero di soggetti interessati, la proposta non sarà preceduta dal contraddittorio con modalità semplificate, previsto dalla delega

Tempistica per l'adesione alla proposta di concordato e termini di presentazione della dichiarazione



Dal 2025, previsione di un termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni (Redditi, IRAP e sostituto d'imposta), fissato al 15 aprile per l'anno 2025 (p.i. 2024) e al 1° aprile a decorrere dall'anno 2026 (p.i. 2025)

Termini e modalità dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni

SOGGETTI ISA, FORFETARI E IN
REGIME DI VANTAGGIO E SOCI O
ASSOCIATI DI SOGGETTI
«TRASPARENTI» FISCALMENTE

Per il primo anno di applicazione del concordato, differimento al 31 luglio 2024 del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, senza maggiorazione

SOGGETTI ADERENTI AL
CONCORDATO

La seconda rata dell'acconto relativo al p.i. 2024 è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie

Effetti dell'accettazione della proposta (1)

II.RR. E IRAP

L'accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, è vincolante per i soci o gli associati.

Gli eventuali maggiori o minori redditi o valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

CONTRIB. PREVID.

IVA

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie per i soggetti ISA o quelle per i forfetari

Effetti dell'accettazione della proposta (2)

ACCERTAMENTI

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti ex art. 39 DPR 600/73 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza che, tra l'altro, si verifica quando nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati.

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato o ne decadono

PREMIALITÀ ISA

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, co. 11, DL 50/2017

Effetti dell'accettazione della proposta (3)

PREMIALITÀ ISA

- a) esonero visto di conformità per compensazione crediti per importo non superiore a 70.000 euro annui (IVA) e a 50.000 euro annui (II.DD. e IRAP)
- b) esonero visto di conformità o prestazione di garanzia per rimborsi IVA superiori a 70.000 euro annui
- c) esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 l. 23.12.1994, n. 724
- d) esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici ex art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, d.P.R. 600/73 e art. 54, co. 2, secondo periodo, d.P.R. 633/72
- e) anticipazione di un anno dei termini di accertamento, con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'IVA
- f) esclusione accertamenti sintetici ex art. 38 d.P.R. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
- g) esclusione dalla prestazione della garanzia prevista dall'art. 47, co. 5, d.lgs. 546/1992 per la sospensione giudiziale dell'atto impugnato

Dalla formulazione letterale delle norme, sembra potersi ritenere che i soggetti ISA aderenti al concordato abbiano diritto all'intero «pacchetto» di premialità, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito

Effetti dell'accettazione della proposta (4)

AGEVOLAZIONI

Per il riconoscimento della spettanza o determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dipendenti dal possesso di requisiti reddituali, nonché ai fini dell'ISEE, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato

ACCONTI

L'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati (salvo gli acconti del 2024 in due rate, v. slide 14)

Reddito oggetto di concordato (Soggetti ISA)

REDDITI DI IMPRESA

Reddito concordato
+ Plusvalenze e Sopravvenienze attive
– Minusvalenze e Sopravvenienze passive
+ Redditi di partecipazione in società di persone, di capitali e soggetti assimilati
= **Reddito da dichiarare** (minimo di 2.000 euro, da ripartire tra i soci o associati in caso di soggetti trasparenti)
Le **perdite fiscali pregresse** sono scomputabili secondo le regole ordinarie

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Reddito concordato
+ Plusvalenze
– Minusvalenze
+ Redditi di partecipazione in società di persone, associazioni ex art.5 Tuir
= **Reddito da dichiarare** (minimo di 2.000 euro, da ripartire tra i soci o associati in caso di soggetti trasparenti)

Base imponibile IRAP oggetto di concordato (Soggetti ISA)



VALORE
PRODUZIONE
NETTA

Valore della produzione netta concordato
+ Plusvalenze e Sopravvenienze attive
– Minusvalenze e Sopravvenienze passive
= **VPN da dichiarare** (minimo di 2.000 euro)

Reddito oggetto di concordato (Soggetti forfetari)



REDDITI DI IMPRESA
E DI LAVORO
AUTONOMO

Il reddito oggetto di concordato non subisce alcuna variazione, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.
Resta fermo il trattamento previsto nel regime forfetario per i contributi previdenziali obbligatori, la cui quota non dedotta, anche in conseguenza del predetto reddito minimo, resta deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta di concordato e per la relativa accettazione



MODELLO CPB 2024/2025 (SOGGETTI ISA)

CPB
2024/2025
Concordato preventivo biennale

CODICE FISCALE

QUADRO P

Concordato Preventivo Biennale

Condizioni di accesso		
P01 Presenza dei requisiti		Indicare lo risultato
P02 Assenza di cause d'esclusione		Indicare lo risultato
P03 Presenza di eventi straordinari		
Dati contabili		
P04 Reddito rilevante ai fini del CPB		00
P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB		00
Proposta CPB		
P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024		00
P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025		00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024		00
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025		00
Accettazione proposta CPB		
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025		Indicare lo risultato

Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta di concordato e per la relativa accettazione



QUADRO LM – SEZIONE VI – MODELLO REDDITI PF/2024 (SOGGETTI FORFETTARI)

P
PERSONE FISICHE
2024
agenzia entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2023

REDDITI QUADRO LM

Mod. N. []

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfettario

Condizioni di accesso		
LM60 Presenza dei requisiti		
LM61 Assenza di cause d'esclusione		
LM62 Presenza di eventi straordinari		
Proposta CPB		
LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024		00
Accettazione proposta CPB		
LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024		Indicare lo risultato

Adempimenti

Nei periodi d'imposta
oggetto di concordato, i
contribuenti sono tenuti a:

Obblighi contabili e dichiarativi ordinari
ovvero obblighi previsti per i forfetari

Comunicazione dei dati
per l'applicazione degli ISA
(solo soggetti ISA)

Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, qualora per la nuova attività non trovi applicazione il medesimo ISA o, per i forfetari, il medesimo coefficiente di redditività

cessazione dell'attività

circostanze eccezionali da individuare con DM che determinano minori redditi o valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato

Cause di decadenza (1)

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta nei casi in cui:

1.a)

nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta accertata l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati

ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (v. *infra*)

1.b)

dichiarazioni integrative e modificative del contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato

Cause di decadenza (2)

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta nei casi in cui:

1.c)

sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato

1.d)

ricorre una delle cause di esclusione dal concordato ovvero viene meno il requisito relativo alla non sussistenza di debiti tributari o contributivi scaduti d'importo complessivamente pari o superiore a € 5.000

1.e)

è omesso il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al concordato a seguito del controllo automatizzato *ex art. 36-bis DPR 600/73*, fatto salvo il ravvedimento del contribuente, prima della constatazione della violazione o dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

Cause di decadenza (3)

VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITÀ

2.a)

violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato tributario ex D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto

2.b)

inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA che determina un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%

In entrambi i casi, è fatto salvo il ravvedimento del contribuente prima della constatazione della violazione o dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

Cause di decadenza (4)

VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITÀ

relativamente
agli anni oggetto
del concordato

2.c)

omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto, salvo ravvedimento

mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali o loro emissione per importi inferiori a quelli reali, mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi

rifiuto di esibizione, dichiarazione di non possedere o sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti, registri, scritture contabili obbligatori ovvero altri registri, documenti e scritture non obbligatori dei quali risulti con certezza l'esistenza

omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali ovvero degli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, loro manomissione o alterazione ovvero uso di tali dispositivi manomessi o alterati

Rinnovo del concordato



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA

**Decorso il biennio oggetto di concordato,
permanendo i requisiti di accesso e in assenza delle cause di esclusione**



L'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini ordinari



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA

Grazie per l'attenzione

saggese@fncommercialisti.it